

**COMUNE DI TORRECUSO**  
**Provincia di Benevento**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>DELIBERA N.</b>	<b>ADUNANZA DEL</b>	<b>OGGETTO:</b>
<b>10</b>	<b>30/04/2010</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2010.</b>

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE**, alle ore 20,45, nella sala delle adunanze del Comune, sita in Torrecuso, presso la sede di Località Oliveto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n.3145 del 22.04.2010 e successivo avviso di integrazione prot. 3240 del 26.04.2010, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Sindaco del Comune **Dr. Giovanni Antonio Cutillo**.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente
<b>CUTILLO Giovanni Antonio</b>	<b>SI</b>	
<b>SAUCHELLA Giuseppe</b>		<b>SI</b>
<b>RAPUANO Angelo</b>	<b>SI</b>	
<b>GOGLIA Nicola</b>	<b>SI</b>	
<b>TEDESCO Michelino</b>	<b>SI</b>	
<b>BUCCIANO Franco</b>	<b>SI</b>	
<b>ZOTTI Francesco</b>	<b>SI</b>	
<b>ZOTTI Geppino</b>	<b>SI</b>	
<b>FUSCO Luisa Maria</b>		<b>SI</b>
<b>RAINONE Antonio</b>	<b>SI</b>	
<b>COLANGELO Pasqualino</b>	<b>SI</b>	
<b>BIONDI Egidio</b>	<b>SI</b>	
<b>DE NIGRIS Francesco</b>		<b>SI</b>
<b>CUTILLO Erasmo</b>	<b>SI</b>	
<b>MAFFEI Eugenio</b>	<b>SI</b>	
<b>IANNELLA Angelino</b>	<b>SI</b>	
<b>MORTARUOLO Erasmo</b>		<b>SI</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>04</b>

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, **sig. Pasqualino Colangelo**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dr.ssa Maria Luisa De Rienzo**.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno.

L'Assessore Zotti propone di confermare le aliquote già in vigore.

Interviene il Consigliere Iannella, il quale propone la riduzione delle aliquote vigenti, nella seguente misura: 5,75 per mille, quale aliquota ordinaria e 5 per mille, quale aliquota agevolata.

Il Sindaco ribatte che non è possibile proporre una riduzione tout court senza aver preventivamente quantificato il minor incasso.

Prende la parola il Consigliere Erasmo Cutillo per contestare che in questo modo si perde di vista l'indirizzo programmatico e politico e che non si può applaudire alle iniziative di un governo per poi discostarsene nelle vicende del proprio Comune. Ricorda che la precedente Amministrazione più volte è stata tacciata di non saper governare, di mancare di progettualità e questa sera stiamo dando dimostrazione di cambiare per non cambiare in fondo proprio niente. Conviene sul fatto che le difficoltà concrete di gestione siano evidenti, tuttavia invita a ridurre le aliquote almeno per dare un segno di volontà e di differenziazione.

L'Assessore Zotti risponde di condividere alcuni punti di vista, ma ribadisce di aver compreso in questi mesi che non è possibile fare politica senza le risorse.

Il Sindaco replica ancora che ormai la diminuzione dei trasferimenti è tendenza di tutti i governi e che affermare che non siano chiari gli obiettivi di questa Amministrazione è esagerato; sottolinea, ad esempio, che dopo nemmeno un anno di mandato, ci si sta avviando ad adeguare molti regolamenti, cosa che nei cinque anni precedenti avrebbe potuto essere fatta e, invece, non è accaduto.

Il Presidente, terminata la discussione, invita a votare sulla proposta di riduzione dell'ICI formulata dall'opposizione (Cutillo E. e Iannella).

**Presenti: 13. Favorevoli 3 (E. Cutillo, Maffei e Iannella) e contrari 10 (maggioranza).**

Quindi, il Presidente invita alla votazione sull'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili - è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del decreto Legislativo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
- il comma 156, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha modificato l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente alla determinazione delle aliquote ICI;
- l'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 prevede che l'aliquota ICI debba essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di non residenti;
- il D.L. 27 maggio 2008 n.93 ha previsto l'esenzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le ipotesi assimilate con regolamento comunale, con esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8, A9;
- lo stesso D.L. 93/2008 sancisce che la minor imposta derivante dall'applicazione di detta norma venga rimborsata ai singoli Comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;

### **Preso atto che:**

- l'art.1, comma 7, del D.L. n.93 del 27.05.2008, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, dispone che: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";
- l'art.77 bis, comma 30, del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 6.08.2008, dispone che "*resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare*

*aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*”, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

**Rilevato che:**

- l'art.172, comma 1, lett. e) del d.lgs. n.267/00 stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00 dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario, entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00, ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno;

**Visto**, altresì, l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n 296, in base al quale gli enti locali, deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto che** con Decreti del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 e del 29 aprile 2010, è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2010, prima al 30 aprile e successivamente al 30 giugno 2010;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/04/2009, con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2009;

**Ritenuto che** il gettito conseguente all'applicazione delle aliquote approvate per l'anno d'imposta 2009 possa essere leggermente incrementato, per effetto dell'auspicata diminuzione dell'evasione, oltre che dell'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

**Atteso che** tale gettito presunto risulta determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per far fronte ai costi, sempre crescenti, per l'erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con propria deliberazione n. 09 assunta in data odierna;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 TUEL;

**Con voti favorevoli 10 e contrari 03 (E. Cutillo, Maffei e Iannella)**, resi peralzata di mano;

**DELIBERA**

1. di recepire la premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2010, le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:

- aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili, ivi comprese le unità immobiliari non possedute a titolo di abitazione principale: 6,50 (seivirgolacinquanta) per mille;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 (cinquevirgolasettantacinque) per mille, laddove dovuta;

3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 104,00 (Centoquattro/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che i terreni agricoli del Comune di Torrecuso godono dell'esenzione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze;

5. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell'imposta stimato in € 330.000,00;

6. di dare, altresì, atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2010 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

7. di dare al presente atto immediata eseguibilità, con separata votazione riportante **voti favorevoli 10 e contrari 3 (E. Cutillo, Maffei e Iannella)**, resi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000. -